

COMUNE DI FANANO PROVINCIA DI MODENA

Regolamento sull'affidamento familiare di minori.

ART.1) Scopo principale dell'affidamento familiare, in alternativa preferenziale all'istituzionalizzazione, è quello di inserire il minore, la cui famiglia d'origine si trovi nell'incapacità temporanea o eccezionalmente definitiva, di curarsi di lui e nei casi in cui non si possa procedere all'affidamento preadottivo, in un sistema di relazioni affettive armoniche, indispensabili al suo normale sviluppo psico - fisico, atti a consentirgli il mantenimento dei suoi vincoli affettivi con la famiglia d'origine, ed agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti, favorendo il ristabilimento di normali e validi rapporti, a meno di diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria Minorile .

ART.2) Le proposte di affidamento familiare di minori assistibili dal Comune di Fanano saranno valutate dal Servizio Sociale del Comune medesimo.

ART.3) Nella scelta della famiglia o persone affidatarie, si terrà conto delle seguenti caratteristiche:

- disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo, alla maturazione del minore;
- disponibilità ad instaurare rapporti di collaborazione con la famiglia d'origine o gli operatori competenti;
- integrazione della famiglia nell' ambito sociale;
- piena conoscenza ed acquisizione della temporaneità dell'istituto dell'affidamento familiare e delle sue caratteristiche di servizio rivolto al bisogno di necessità psicologica e sociale dei minori.
- adeguata differenza d'età tra affidato e affidatario/i e buono stato di salute dei membri del nucleo;
- idoneità dell'abitazione , in relazione ai bisogni del minore.

ART.4) Per ogni proposta di affidamento familiare il Servizio Sociale dovrà svolgere un'appropriata indagine sociale, psicologica e relazionale sulla famiglia d'origine e sulla famiglia affidataria.

ART.5) L'affidamento familiare sarà formalizzato attraverso la sottoscrizione d'impegni da parte degli affidatari e della famiglia d'origine.

Si prescindereà dalla sottoscrizione di impegno della famiglia d'origine, ove esista un provvedimento limitativo della potestà da parte dell'autorità giudiziaria.

ART.6) Il Servizio Sociale s'impegnerà ad assicurare agli affidatari e alle famiglie d'origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affido, nel rispetto delle convenzioni, dei metodi educativi e delle richieste delle famiglie affidatarie.

ART.7) Come rimborso delle prestazioni fornite dagli affidatari al minore in affidamento, il Comune di Fanano corrisponderà una indennità mensile a seconda della tipologia di affido.

ART8) Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e alla istruzione del minore in affido, assumendo ruoli e funzioni parentali, con tutte le implicazioni e responsabilità che sul piano pratico questi comportano;
- a curare e mantenere i rapporti con la famiglia d'origine del minore e a tenere costanti contatti con i Servizi competenti del Comune di Fanano, fornendo ogni notizia utile alla verifica dell'affidamento e/o eventuali difficoltà;

- ad assicurare una attenta osservazione dell'evoluzione del minore, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia d'origine;
- mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza, e salubrità dell'alloggio), assicurando l'uso di un letto proprio per ogni minore in affidamento;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia d'origine.
- evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore in affidamento.

ART.10) Agli affidatari sarà garantito il sostegno psico-sociale da parte del Servizio Sociale del Comune di Fanano per rimuovere le cause che hanno determinato la necessità dell'affido;

- le famiglie d'origine impegnano tutte le loro risorse per favorire il rientro dei minori in famiglia utilizzando l'aiuto dei Servizi e degli affidatari;
- gli affidatari hanno il diritto ad avere tutte le informazioni riguardanti i bambini a loro affidati, con particolare riguardo ai rapporti con il Tribunale dei Minori, in caso di segnalazione;
- le famiglie di origine s'impegnano a rispettare le modalità ed i termini stabiliti per l'affido, discutendo tempestivamente con i Servizi competenti e con gli affidatari gli eventuali punti di dissenso;
- nulla è dovuto dalle famiglie d'origine del minore alle famiglie affidatarie; il Comune di Fanano ne valuterà un eventuale concorso nelle spese di mantenimento del minore, a seconda delle possibilità economiche del nucleo, e regolerà tale rapporto attraverso i propri organi Amministrativi;
- le famiglie di origine dichiaratesi d'accordo che il minore venga dato in affidamento, autorizzano gli affidatari a far attuare i predetti interventi e si impegnano anch'esse a rispettare le condizioni generali di cui al regolamento.

GLI AFFIDATARI

GLI AFFIDANTI

La Responsabile del Settore Sociale
 e Responsabile del caso

Assistente Sociale